



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Vincenzo	DEL REGNO	Consigliere, relatore
Paolo	BERTOZZI	Primo Referendario
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 15 luglio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del comune di Carrara, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 4714 in data 11 giugno 2019, il Sindaco del comune di Carrara ha formulato richiesta di parere con riferimento alla erogazione dei compensi professionali da corrispondere ai legali appartenenti all’Avvocatura civica ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014.

In particolare, vengono posti alla Sezione i seguenti quesiti:

“1. Nell’ipotesi in cui i compensi professionali di cui ai precedenti commi 3 e 6, spettanti in una determinata annualità, risultino di importo superiore al trattamento economico complessivo relativo a detta annualità, le norme sopra richiamate possono essere interpretate nel senso di ammettere l’erogazione dei compensi professionali eccedenti il limite di cui al comma 7, nelle annualità successive ove detto limite non venisse superato?”

2. Qualora i compensi professionali di cui ai commi 3 e 6, eccedenti il limite di cui al comma 7 non potessero essere legittimamente erogati nelle annualità successive ove detto limite non fosse superato, dette eccedenze diventano definitiva disponibilità di bilancio?”

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve invece ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.

Ai fini della corretta perimetrazione oggettiva della funzione consultiva intestata al Giudice contabile dall'art. 7 L. 131/2003, la giurisprudenza ha individuato una nozione di "contabilità pubblica" strumentale a detta funzione, intesa in maniera unitaria e dinamica, così ricomprendendo, non solo il sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ma anche materie generalmente sottratte a tale ambito, come quella del personale, laddove (e nella misura in cui) vengano in rilievo obiettivi di contenimento della spesa, sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie il comune di Carrara formula un parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, in particolare chiedendo che sorte debba subire la quota di compensi professionali non distribuibile al termine dell'annualità in cui sono maturati in quanto eccedente i limiti di legge.

Il Giudice contabile e questa stessa Sezione (delib. n. 259/2014/PAR) si sono espressi in più occasioni in merito all'interpretazione delle disposizioni recate dalla norma suddetta (corretta determinazione del limite retributivo individuale, assoggettamento al vincolo posto dall'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 prima e dall'art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 poi dei compensi dei legali interni, ecc.).

A ben vedere, tuttavia, tale circostanza non pare dirimente, atteso che l'aspetto attenzionato dal Comune nel caso di specie non può venir ricondotto alla materia di contabilità pubblica, investendo piuttosto questioni inerenti al rapporto di lavoro in generale ed al momento retributivo in particolare, in quanto tali sottratte al sindacato di questo Collegio.

La Sezione è certo a conoscenza che la disciplina dettata dall'art. 9 del D.L. 90/2014 provvede, in effetti, a porre un limite alla spesa per una determinata categoria di personale (gli avvocati pubblici), dettando così un regime rilevante sul versante finanziario attraverso la previsione di tre precisi tetti di spesa: il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (comma 1); il limiti dello stanziamento previsto che non deve superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (comma 6, per il solo caso di compensazione integrale delle spese); il limite individuale dato dal trattamento economico complessivo (comma 7).

Tuttavia, per quanto di interesse, si ricorda che lo stesso articolo richiamato rinvia espressamente al regolamento dell'ente ed ai contratti collettivi per l'individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate e degli emolumenti dovuti ai legali interni, con ciò confermando la natura retributiva dell'emolumento di cui si discute.

Anche le Sezioni regionali, del resto, hanno evidenziato come l'emolumento in questione abbia natura retributiva, in quanto oggettivamente connesso allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'interesse dell'ente sulla base del contratto di lavoro, costituendo un compenso professionale integrante (se pur con connotati di aleatorietà rispetto al *quantum*) la retribuzione ordinariamente spettante al legale interno, conseguita in funzione dell'attività professionale svolta e del doppio *status* rivestito dagli avvocati-dipendenti (sul punto, v., Corte dei conti Sez. Abruzzo, deliberazione n.187/2015/PAR e Corte dei conti Sez. Piemonte, deliberazione n.20/2018/PAR).

Giova a tal proposito rilevare come l'attinenza della materia oggetto del quesito al rapporto di lavoro ed alle spettanze retributive rechi seco un ulteriore profilo di inammissibilità. Ben potrebbe, infatti, l'avvocato civico decidere di adire il Giudice del lavoro per vedersi riconosciuto l'emolumento di cui si tratta, con conseguente inammissibile interferenza della decisione della Sezione con altri plessi giurisdizionali.

Ne consegue che il quesito posto dal Comune istante e volto a conoscere le modalità di gestione delle somme eccedenti il limite di legge risulta inammissibile in quanto trattasi di questione inerente al momento retributivo del rapporto di lavoro che, per legge, deve trovare la propria disciplina o nel CCNL o nel regolamento dell'ente.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Carrara, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Carrara.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2019.

Il relatore
f.to Vincenzo Del Regno

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli